



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CANGINI, DAL MAS, MASINI e STABILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2020**

Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore  
dei *caregiver* familiari

ONOREVOLI SENATORI. – A seguito della pubblicazione della legge regionale 28 marzo 2014, n. 2, il tema del *caregiver* familiare è entrato nel dibattito politico. Da allora molte assemblee regionali, anche se non tutte, hanno delineato la propria figura di *caregiver* familiare in assenza di una norma quadro nazionale, con leggi regionali che si rifanno alla definizione prevista della legge regionale dell'Emilia Romagna, salvo alcuni casi come la Sicilia e la Campania che non individuano la figura del *caregiver* familiare come colui che agisce « volontariamente e gratuitamente ».

A mettere chiarezza a livello nazionale, almeno sulla carta, vi è il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, la figura del *caregiver* familiare, come « la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ». La norma ha rappresentato un punto di svolta, non solo perché finalmente si dava atto del ruolo gravoso

della cura che il familiare presta al proprio congiunto con disabilità grave, riconoscendogli una funzione di sussidiarietà allo Stato, ma anche perché si delineava un perimetro uniforme, anche eliminando il riferimento alla « volontarietà e gratuità » del lavoro di cura, aprendo inoltre anche a quel novero di « malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative » quali ad esempio sono le patologie oncologiche o altre patologie rare che conducono a disabilità o invalidità che possono essere anche permanenti.

Sul fronte delle risorse, la legge n. 205 del 2017 recava inoltre, con il comma 254 dell'articolo 1, il finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare che, partito con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro (20 per ciascun anno del triennio 2018-2020) è stato poi integrato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con altri 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale Fondo, le cui risorse ad oggi non sono state spese, è destinato al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare.

Pur non essendo importi elevati, e per questo il Fondo dovrà adeguatamente essere integrato, tali risorse potrebbero essere utilizzate, con immediata efficacia, per sostenere almeno quei *caregiver* familiari che vivono situazioni complesse sia sotto il profilo dell'attività di cura prestata al congiunto con disabilità grave o non autosufficiente, sia sotto il profilo della propria condizione personale di vita.

Dopo l'approvazione della figura giuridica del *caregiver* familiare, tuttavia, il Parla-

mento non ha ancora individuato una norma in grado di dare una risposta immediata ai bisogni dei *caregiver* familiari, almeno sotto il riconoscimento del valore dell'attività di cura prestata.

Ponendo l'accento sul soggetto giuridico della norma del 2017 che è il *caregiver* familiare e non il suo assistito, il presente disegno di legge introduce alcune innovazioni, anche nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35, primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m*), *n*), *o*), *p*) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità.

All'articolo 1, comma 1, si delinea la finalità della norma e il quadro di riferimento normativo che deve essere tenuto in considerazione per il raggiungimento dell'obiettivo di determinare una misura indennitaria diretta al *caregiver* familiare come descritta nei commi successivi. Viene quindi introdotta, al medesimo comma, l'indennità di cura ed assistenza per i *caregiver* familiari.

Con il comma 2 si stabilisce che l'assegno ha natura indennitaria esclusivamente soggettiva ed è corrisposto al *caregiver* familiare, a domanda, ed è a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effet-

tivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti.

Con il comma 3 si stabilisce la procedura con la quale, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai *caregiver* familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse annuali disponibili, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminabile annualmente.

Al comma 4 si definiscono i criteri per l'emanazione dei decreti di cui al comma 3 con i quali si provvede, in particolare: alla lettera *a*) all'individuazione dell'organismo che attiva la procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e definisce le modalità di individuazione e nomina del *caregiver* familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, nonché i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'assegno, oltre alla definizione del quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare, utile alla adozione o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari. Con la lettera *b*) si prevede l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad integrare i processi di verifica e di valu-

tazione; alla lettera *c*) si prevede la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a*), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b*), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, successiva alla domanda a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'assegno annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. Inoltre, alla lettera *c*), si stabilisce che la valutazione individuale di cui alla lettera *c*) è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio dell'assegno per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

Con il comma 5 si stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è corrisposto dall'INPS entro il 31 dicembre di ogni anno. Con il medesimo comma si individua nell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) il soggetto unico che, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede all'esecuzione delle attività ad essa demandate, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'assegno indennitario o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'e-

sito della valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare.

Il comma 6 attribuisce all'INPS il compito di provvedere al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ogni anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 7 si provvede a dettare norme per la determinazione annuale dell'importo dell'assegno.

All'articolo 2, con il comma 1 si provvede ad una adeguata integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con il comma 2 si provvede alla copertura dell'integrazione di cui al comma 1 con risorse derivanti dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

All'articolo 3 si dettano norme per l'efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto misure che, sebbene dirette all'assistito, rappresentano un sostegno indiretto all'attività di cura prestata dal *caregiver* familiare in ambito domiciliare.

All'articolo 4, al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)*

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver* familiare a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai *caregiver* familiari in

possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse annuali disponibili sul Fondo di cui all'articolo 2, dell'indennità di cui al comma 1, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

*a)* individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione e nomina del *caregiver* familiare purché convivente dell'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione o alla nuova attivazione di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

*b)* individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c*);

*c)* definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a*), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b*), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'ac-

cesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo annuale dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

## Art. 2.

*(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## Art. 3.

*(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*



ciale 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 4.

*(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)*

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





€ 1,00